

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 20.8.1960, n. 3 e s.m.i., recante *“Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana”*;

VISTO il D.P.R. 20.3.1967, n. 223 e s.m.i., recante *“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”*;

VISTO il D.P.R. 8.09.2000, n. 299 e s.m.i., che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

VISTA la L.r. 23.12.2000, n. 30 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 8 – 9 – 10 – 11 che dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, con le integrazioni di cui all'art. 102 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 ed alla l.r. 09.05.2012, commi 144 e 145, per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

VISTO il Regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

VISTO che i Comuni di **San Giovanni Gemini** e di **Cammarata** con le rispettive note prot. n. 6836 e n. 6810 del 04/04/2018, hanno trasmesso a questo Dipartimento, acquisite rispettivamente al protocollo generale in data 06/04/2018 con prot. n. 4268 e n. 4267, il progetto di variazione territoriale e fusione relativo all’istituzione del Comune Autonomo **“Cammarata Gemini”**, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 10, comma 2, della richiamata l.r. n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 395 del 20.12.2018, con il quale è stata autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 23.12. 2000, n. 30 e s.m.i., la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la fusione e l’istituzione del Comune Autonomo **“Cammarata Gemini”**, ex Comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, pubblicato all'Albo Pretorio dei rispettivi comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. n. 30/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la consultazione referendaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P. 24.03.2003, n. 8, è stata indetta dal Sindaco del Comune di San Giovanni Gemini in data 28 aprile 2019, conformemente alle disposizioni dei commi 3 e 7 *ter*, dell’art. 8 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., per cui in tutti i casi previsti dalla citata legge regionale il referendum sarebbe stato valido solo se i votanti fossero stati la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti;

VISTO il verbale di proclamazione del risultato complessivo della consultazione referendaria del 28 aprile 2019, datato 29/04/2019, acquisito al P.G. n. 7159 del 08/05/2019, dal quale si evince che la percentuale dei votanti, rispetto agli aventi diritto al voto del Comune di San Giovanni Gemini è stata pari al 26,82%;

VISTO, altresì, che dal citato verbale si evince che la percentuale dei votanti, rispetto agli aventi diritto al voto del Comune di Cammarata è stata pari al 22,88%;

RITENUTO che, poiché dal predetto verbale il Presidente dell'Ufficio Centrale per il Referendum dà atto che il quorum strutturale del 50% più uno degli aventi diritto al voto in almeno uno dei due ambiti non è stato raggiunto, ex comma 7 ter, art.8 della L.R. 23.12.2000, n. 30, il referendum non è da considerare valido;

DECRETA

Art. 1) Per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, si prende atto che la consultazione referendaria del 28 aprile 2019, relativa alla variazione territoriale per la fusione e l'istituzione del Comune Autonomo "Cammarata Gemini", non ha raggiunto il quorum strutturale del 50% più uno degli aventi diritto al voto in almeno uno dei due ambiti, richiesto dai commi 3 e 7-ter dell'art.8 della l.r. 23.12.2000, n. 30, rendendo in conseguenza il referendum non valido.


Art. 2) Si dispone, pertanto, l'archiviazione del relativo procedimento

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento Autonomie locali, ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e sarà trasmesso alla GURS per la relativa pubblicazione.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente per territorio, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, li 26-06-2019



IL DIRIGENTE GENERALE
Margherita Rizza



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Maria Giovanna Diliberto



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Daniela Leonelli



L'ASSESSORE
Grasso

